



Società pubblica a responsabilità limitata con Socio unico  
Soggetta alla Direzione e coordinamento dell'Automobile Club Livorno – Ente Pubblico non Economico  
Via Giuseppe Verdi, 32 - 57126 Livorno - Tel. +39 0586 898435 – Fax +39 0586 205936  
P.I. IT01254780495 - E.mail: acilivornoservice@acilivorno.it – Pec: [acilivornoservice@pec.it](mailto:acilivornoservice@pec.it)

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

### **PER LA FORNITURA FRANCO DESTINO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE (BENZINA, GASOLIO e GPL) PER GLI IMPIANTI CARBURANTI A MARCHIO E DI PROPRIETA' DELL'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO**

**LOTTO N. \_\_\_\_ - CIG N. \_\_\_\_\_**

TRA

La Società **ACI LIVORNO SERVICE SURL** – Società a Responsabilità Limitata con Socio Unico, con sede legale in Livorno, Via Giuseppe Verdi n.32, capitale sociale Euro 78.000= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno al n.01254780495, REA LI-113281, C.F. e P. IVA IT01254780495, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, Sig. Marco Fiorillo, nato a Livorno il 07.06.1956, C.F.FRLMRC56H07E625N, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione dell'Assemblea dei Soci in data 26.06.2020 (nel seguito per brevità "Aci Livorno Service Surl" o "Amministrazione")

E

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_, Via \_\_, capitale sociale Euro \_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_ al n. \_\_, P. IVA \_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_, Via \_\_, in persona del \_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_ (nel seguito per brevità anche "Fornitore" o "Impresa");

OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_, Via \_\_, capitale sociale Euro \_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_ al n. \_\_, P. IVA \_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_, Via \_\_, in persona del \_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo- gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_, Via \_\_, capitale sociale Euro \_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_ al n. \_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_, via \_\_, e la mandante \_\_, con sede legale in \_\_, Via \_\_, capitale sociale Euro \_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_ al n. \_\_, P. IVA \_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_, via \_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_; (nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore" o "Impresa")

## **PREMESSO**

- a) che, giuste Delibere del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Livorno n.160 in data 30.10.2017 e n.165 in data 23.07.2018, la Società Aci Livorno Service è affidataria del "Servizio di gestione degli impianti carburante di proprietà dell'Automobile Club Livorno;
- b) che, per tutti gli impianti a marchio AC Livorno - siti in Livorno V.le I.Nievo n.126, Livorno Loc.

Antignano Via del Littorale n.279, Collesalveti Loc. Vicarello Via G. Galilei n.86, Cecina Via S. Pietro in Palazzi n.1, Campiglia Marittima Loc.Venturina Via Aurelia Sud km.245, Piombino P.zza Niccolini n.22, Portoferraio Via R. Manganaro n.5 -, la società dovrà gestire la fornitura dei carburanti (Benzina, Gasolio e GPL per autotrazione);

c) che, con Determinazione dell'Amministratore Unico N.13/2020 in data 30.10.2020, è stata indetta la gara europea a procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art.35 del decreto legislativo n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione basato sul minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016, per la "fornitura franco destino di carburanti per autotrazione destinati agli impianti carburanti a marchio e di proprietà dell'Automobile Club Livorno;

d) che, con la medesima Determinazione dell'A.U. N.13/2020 sono stati approvati il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Quaderno d'Oneri e tutta la relativa documentazione di gara, tra cui il presente Schema di Contratto;

e) che la Aci Livorno Service Surl, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dall'Automobile Club Livorno, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di fornitura di carburanti per autotrazione franco destino, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario e con sistema telematico, suddivisa in n.3 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

f) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del/i Lotto/i \_\_\_\_\_ della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Aci Livorno Service Surl e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;

g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

h) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla ed avente n. \_\_\_\_\_ stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

i) che la stipula del presente Contratto non vincola in alcun modo l'Automobile Club Livorno, né tantomeno la Aci Livorno Service Surl, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo stabilito, gli Ordinatori di Fornitura per le necessità degli impianti di Carburanti di proprietà dell'Automobile Club Livorno nel periodo della sua validità ed efficacia;

- j) che nei singoli Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- k) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
- l) che il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

\*\*\*

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Contratto: l'Allegato "A" (Offerta Economica del Fornitore), <eventuale ove vi siano stati, l'Allegato "B" chiarimenti resi in fase di gara>, <eventuale in caso di avvalimento: il contratto di avvalimento>.

#### **ARTICOLO 2- DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA**

1. Il presente Contratto è regolato:
  - a) dai documenti di gara, atti e normative ivi richiamati;
  - b) da quanto previsto nel presente Contratto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il presente atto, Acì Livorno Service Surl da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai sopra richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

#### **ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. La fornitura sarà effettuata fino alla concorrenza massima complessiva di €. \_\_\_\_\_ = (Euro \_\_\_\_\_/00=) oltre Accise e I.V.A., con applicazione del ribasso espresso in valore assoluto di €. /Lt. \_\_\_\_\_, offerto in sede di gara esperita in data 00/00/2020, sul differenziale rispetto alla quotazione PLATT'S/FOB BETHOUIA ALGERIA a base d'asta di €. \_\_\_\_\_ =, oltre I.V.A.,

per ogni litro di carburante.

2. La fornitura è disciplinata da tutte le condizioni contenute nel quaderno d'oneri (già sottoscritto con firma digitale in sede di gara dall'impresa fornitrice in segno di conoscenza e di piena accettazione) che si allega al presente contratto sotto la lettera “\_\_\_” per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. Il presente contratto viene dichiarato urgente e viene, quindi, stipulato sotto condizione risolutiva.

4. Pertanto, in caso di mancata presentazione entro 60 g.g. della cauzione definitiva prevista in base all'art.19 del quaderno d'oneri, o in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti e/o delle autocertificazioni prodotte in sede di gara, saranno corrisposte all'impresa fornitrice le spettanze per le sole prestazioni effettivamente effettuate fino alla data in cui eventualmente si verificherà la condizione risolutiva in parola.

5. Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Acilivorno Service Surl, a prestare la fornitura dei Prodotti mediante consegna ai singoli Punti Vendita indicati nel/i Lotto/i, tutto nella misura richiesta, sino alla concorrenza del quantitativo massimo.

6. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati a mezzo posta elettronica con documenti elettronici attraverso il Sistema in dotazione all'Acilivorno Service Surl.

7. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto.

8. La Acilivorno Service Surl si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA**

1. Il presente Contratto ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dal (gg/mm/aaaa) e fino al (gg/mm/aaaa) ; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, previa rinegoziazione migliorativa delle condizioni economiche, da concludersi entro il 31.01.2022.

#### **ARTICOLO 5 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si impegna ad assicurare, in tutti i Punti Vendita indicati nel/nei Lotto/i oggetto del presente Contratto, l'erogazione del/i Prodotto/i secondo le indicazioni impartite dall'Acilivorno Service Surl negli Ordinativi di Fornitura.

2. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente atto e dei suoi allegati, a:

- a) garantire che il/i Prodotto/i fornito/i presenti/presentino le caratteristiche fisico – chimiche conformi a quelle fissate dalla normativa di riferimento, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
- b) consegnare il/i Prodotto/i secondo le quantità, i tempi e le modalità definiti nel presente

- documento e specificamente richiesti negli Ordinativi di Fornitura;
- c) eliminare, entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla loro rilevazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura;
  - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Acilivorno Service Surl di eseguire i previsti controlli di cui al successivo art. 6.

## **ARTICOLO 6 - CONSEGNA, CONTROLLI DI QUALITÀ E QUANTITÀ, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE**

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite ed esattamente nei Luoghi di consegna indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi quelli riferiti: a) alla consegna del Prodotto nei diversi Luoghi di Consegna in ragione delle quantità indicate negli Ordinativi di Fornitura; b) al trasporto con propri mezzi o con mezzi di terzi, in ogni caso idonei all'esatto adempimento contrattuale presso i serbatoi dei singoli Punti Vendita; c) alle spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale nonché ai connessi oneri assicurativi.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre il termine perentorio corrispondente al 1° (primo) giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura, salvo quanto diversamente concordato tra le parti. In tale ultimo caso la Data di Consegna coinciderà con la data concordata;
4. Qualora la consegna non dovesse avvenire entro i termini stabiliti e/o concordati la fornitura potrà essere rifiutata.
5. Il singolo Gestore dell'impianto verificherà, per ogni consegna, che il Documento di accompagnamento (DAS e/o similari) riporti almeno i seguenti dati:
  - Peso espresso in Chilogrammi o Tonnellate e/o volume espresso a litri a 15°C;
  - Volume a Temperatura di carico;
  - Densità a 15°C;
  - Volume da fatturare calcolato secondo le modalità indicate nel Quaderno d'Oneri (litri a temperatura 15°C);

Il cedolino dovrà essere sottoscritto dal trasportatore e controfirmato dal gestore per accettazione delle quantità riportate.

6. Nel caso in cui, a seguito dei controlli di qualità di cui al Quaderno d'Oneri, il Prodotto consegnato non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui al suddetto Quaderno d'Oneri, l'Amministrazione potrà comunicare al Fornitore il rifiuto (non accettazione) del Prodotto consegnato e potrà applicare la penale, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso, il Fornitore sarà obbligato a svolgere le attività di ritiro e bonifica di cui al predetto paragrafo

del Capitolato Tecnico e sostituire il Prodotto consegnato con altro conforme alle predette specifiche tecniche, con modalità da concordarsi con il Gestore dell'Impianto. Tale attività dovrà svolgersi non oltre 2 (due) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di rifiuto (o non accettazione), salvo diverso termine espressamente concordato tra il singolo Gestore ed il Fornitore, pena l'applicazione delle penali.

7. Qualora l'Amministrazione eserciti la facoltà in relazione alla verifica della temperatura e densità prima dello scarico e risulti uno scostamento della densità a 15°C, rispetto a quella riportata sul Documento di Accompagnamento (DAS e/o similari), superiore al nove per mille, l'Amministrazione medesima potrà rifiutare il Prodotto e potrà applicare la penale, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso, il Fornitore sarà obbligato a fornire il Prodotto a norma non oltre 2 (due) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del rifiuto, salvo diverso termine espressamente concordato tra l'Amministrazione, e per essa tra il singolo Gestore dell'Impianto e il Fornitore, pena l'applicazione delle penali.

8. Qualora, a seguito dell'accertamento, risulti una differenza tra il numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) e il numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), sarà tollerata una differenza del 3% (tre per cento). Entro tale percentuale, in ogni caso, non si applicherà alcuna penale. Sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la penale. Resta inteso che l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo per la parte di fornitura non consegnata. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi eccedenti detta percentuale potranno essere respinti.

9. Nel caso in cui il Documento di Accompagnamento (DAS e/o similari) fosse incompleto, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione potrà applicare le penali previste, fatto salvo il maggior danno.

10. Qualora, durante le fasi di consegna, si verificassero sversamenti di Prodotto nel Luogo di Consegna causati dal personale del Fornitore, quest'ultimo sarà obbligato a procedere all'immediata bonifica del Luogo di Consegna.

11. Al fine dell'accettazione del Prodotto consegnato, ciascuna l'Amministrazione Contraente potrà disporre i controlli di qualità e quantità secondo le modalità stabilite.

In caso di esecuzione dei predetti controlli, l'accettazione della fornitura sarà effettuata all'esito degli stessi.

12. L'Acilivorno Service Surl, potrà effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.

## **ARTICOLO 7-CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Acilivorno Service Surl per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e calcolati in ragione di quanto in essa stabilito.

2. Qualora il Fornitore non sia in grado di rispettare la Data di Consegna non si terrà conto di eventuali aumenti di prezzo intervenuti, mentre verranno conteggiate eventuali diminuzioni del

prezzo medesimo; è salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.

3. I volumi di Prodotto da fatturare saranno calcolati sulla base dei volumi consegnati riportati alla temperatura convenzionale di 15°C.

4. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall'Acilivorno Service Surl secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che l'Amministrazione riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno quelli indicati nel Quaderno d'Oneri. I corrispettivi saranno accreditati sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, Codice IBAN \_\_\_\_\_. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

#### **ARTICOLO 8- PENALI**

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla Data di Consegna del Prodotto e/o al termine per la sostituzione della fornitura di Prodotto non conforme ai requisiti del indicati nel Quaderno d'Oneri, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore del Prodotto non consegnato nel termine, al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto, al Quaderno d'Oneri e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso l'Amministrazione applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al Quaderno d'Oneri il Prodotto consegnato risulti non conforme ai requisiti indicati e/o qualora risulti uno scostamento della densità rispetto a quella riportata sul Documento di Accompagnamento (DAS e/o similari) superiore al nove per mille, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al Quaderno d'Oneri, risulti una differenza tra numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), sulle quantità consegnate in meno oltre la percentuale del 3% (tre per cento) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore della suddetta quantità di Prodotto al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Nel caso in cui il Documento di Accompagnamento (DAS e/o similari), secondo quanto riportato nel Quaderno d'Oneri, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione applicherà una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del Prodotto consegnato al netto delle accise, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## **ARTICOLO 9 - GARANZIA**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla avente n. \_\_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00) in favore della Aci Livorno Service Surl.

2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Acì Livorno Service Surl. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto.

3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Acì Livorno Service Surl, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:

- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Contratto e dell'Ordinativo di Fornitura disposta in danno dell'esecutore;
- il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura.

5. La garanzia opera nei confronti della Acì Livorno Service Surl a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto.

6. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente atto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della Acì Livorno Service Surl verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10

(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Acilivorno Service Surl, pena la risoluzione della Contratto.

8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Acilivorno Service Surl ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto di Fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art.103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

11. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Acilivorno Service Surl.

#### **ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE**

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, costituirà ulteriore causa di risoluzione del contratto di fornitura la mancata consegna del Prodotto oltre 2 (due) giorni lavorativi rispetto al termine di consegna stabilito e/o concordato.

2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto di Fornitura saranno oggetto, da parte dell'Acilivorno Service Surl, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n.50/2016.

#### **ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO**

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

SUBAPPALTO

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara e nel Quaderno d'Oneri, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Si rinvia alle norme contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gare, nel Quaderno d'Oneri e relativi allegati per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

#### **ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Contratto, è il referente responsabile nei confronti dell'Acilivorno Service Surl, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.



Società pubblica a responsabilità limitata con Socio unico  
Soggetta alla Direzione e coordinamento dell'Automobile Club Livorno – Ente Pubblico non Economico  
Via Giuseppe Verdi, 32 - 57126 Livorno - Tel. +39 0586 898435 – Fax +39 0586 205936  
P.I. IT01254780495 - E.mail: acilivornoservice@acilivorno.it – Pec: [acilivornoservice@pec.it](mailto:acilivornoservice@pec.it)

### ARTICOLO 13 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente atto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Acì Livorno Service Surl non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che la medesima parte si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Livorno, lì \_\_\_\_\_

ACI LIVORNO SERVICE SURL

Sig. Marco Fiorillo

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

IL FORNITORE

\_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_



Società pubblica a responsabilità limitata con Socio unico  
Soggetta alla Direzione e coordinamento dell'Automobile Club Livorno – Ente Pubblico non Economico  
Via Giuseppe Verdi, 32 - 57126 Livorno - Tel. +39 0586 898435 – Fax +39 0586 205936  
P.I. IT01254780495 - E.mail: [acilivornoservice@acilivorno.it](mailto:acilivornoservice@acilivorno.it) – Pec: [acilivornoservice@pec.it](mailto:acilivornoservice@pec.it)

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento al presente Contratto:

Articolo 3 (Oggetto della Convenzione); Articolo 4 (Durata); Articolo 5 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 6 (Consegna, controlli di qualità e quantità, verifica di conformità e accettazione); Articolo 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 8 (Penali); Articolo 9 (Garanzia); Articolo 10 (Risoluzione); Articolo 11 (Subappalto); Articolo 13 (Clausola finale);

Livorno, li \_\_\_\_\_

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n.